



**ORDINANZA
N. 14 del 25/05/2023**

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME OLONA E IN TUTTI I
MANUFATTI IDRAULICI RICADENTI NEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE

Pratica trattata da:	Rossini William
Responsabile del Procedimento:	Rossini William
Dirigente Proponente:	MARIA ROSA BELOTTI



Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 "Attuazione della direttiva (CEE) n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n°422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Dato atto che sul territorio comunale sono presenti i seguenti fiumi e canali irrigui: fiume Olona, laghetto del parco naturalistico di Via Keplero-Via Pisacane, manufatti idraulici destinati ad usi irrigui del Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi;

Richiamate le note di ATS Città Metropolitana di Milano, pervenute in data 23/05/2023 di cui al prot. n°9803 e n°9808, dalle quali si evince che:

- i Navigli e i canali (ad esempio Villoresi), per la loro natura intrinseca e come previsto dalla legge (art. 1 comma 3 e 4 D.Lgs. 116/2008), non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione, ma manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice);
- il fiume Olona non rientra nell'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione Lombardia;
- è opportuno disporre di provvedimenti di divieto di balneazione per il fiume e manufatti idrici su indicati;
- vengano esposti i cartelli di divieto di balneazione in prossimità degli accessi ai medesimi e lungo le sponde;

Tenuto conto che nel territorio comunale non vi sono zone con caratteristiche di accesso e fruibilità in condizioni di sicurezza, né le stesse sono dotate di infrastrutture che evitano che la permanenza di bagnanti sia essa stessa causa di inquinamento al corpo idrico in seguito all'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sia nel corpo idrico stesso, che nelle vicinanze, né è garantita la possibilità di fornire puntualmente le opportune informazioni sugli aspetti igienico sanitari dell'acqua e sulle condizioni meteo-climatiche tali da garantire la sicurezza da parte degli utenti;

Ritenuto quindi che in virtù di quanto sopra sia opportuno precludere la balneazione anche nei corsi d'acqua a destinazione irrigua o industriale presenti sul territorio comunale (rogge, canali, fontanili), poiché tale pratica costituirebbe un rischio per la sicurezza e la salute delle persone;

Considerato il combinato disposto degli artt. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE



per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEL TRATTO DEL FIUME OLONA E IN TUTTI I CANALI IRRIGUI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

AVVERTE

- In caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dal TUEL e nelle modalità previste dalla L. 689/1981, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.
- È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in particolare in prossimità degli accessi e alle sponde del canale e che tutta la cittadinanza venga informata
- La trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Polizia Locale, protocollo interno;
 - al Commissariato di P.S. Rho -Pero;
 - alla Tenenza dei Carabinieri di Pero;
 - a ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Statuto, 5 - 20121 Milano (MI), PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - al Consorzio Villorosi, via Ariosto, 30 - 20145 Milano, PEC: etvillorosi@pec.it;
 - al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Sindaco
MARIA ROSA BELOTTI